



Settore Tecnico

Servizio Viabilità

Via Veneto, 2 – 19124 La Spezia

Tel. 0187/7421 - Fax 0187/742252

www.provincia.sp.it

e mail: viabilita@provincia.sp.it

pec: tecnici.viabilita.provincia.laspezia@legalmail.it

Oggetto: “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”

ORDINANZA N. 98 DEL 09/11/2017

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Comando Carabinieri della Spezia
Al Comando Polizia Provinciale
Al Comando Vigili del Fuoco della Spezia
All' A.T.C. di La Spezia
All' ATP Tigullio
Alla SALT
All' Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Al Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Al Servizio Protezione Civile Regione Liguria
A Poste Italiane La Spezia - Direzione Provinciale
Centro Primario di distribuzione - La Spezia
A ACAM GAS La Spezia
A ACAM Ambiente La Spezia
A ACAM ACQUE La Spezia
A ENEL Distribuzione La Spezia
A TELECOM ITALIA SpA La Spezia
Agli Organi di Stampa
Ai Comuni e Polizie Municipali di:
Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Bonassola
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano

Castelnuovo
Deiva Marina
Follo
Framura
La Spezia
Lerici
Levanto
Maissana
Monterosso
Ortonovo
Pignone
Porto Venere
Riccò del Golfo
Riomaggiore
Rocchetta Vara
Santo Stefano Magra
Sarzana
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Vezzano Ligure
Zignago

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

visto l'art.6, comma 4, lett. e) e art, 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16/01/2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sull'intera rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchievoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto anche mediante pubblicazione della presente sul sito web dell'Ente (provinciadellaspezia.it) ed invio ai comuni del territorio affinché lo pubblichino sui propri siti web ovvero lo rendano noto in ogni forma ritenuta utile.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR LIGURIA, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

La Spezia, 09/11/2017

Il Funzionario delegato
Arch. Alessandra Tarabotto